

Memoria attività conoscitiva Commissioni Riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente) della Camera dei Deputati esame Decreto Legge 208/2024 "Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"

Come richiestoci, subito a seguire alcune osservazioni in merito all'Articolo 8 del Decreto Legge in oggetto, completate poi da alcune riflessioni legate al crescente verificarsi di eventi calamitosi che richiedono in questi casi di emergenza provvedimenti per meglio tutelare i clienti finali evitando stress finanziari e operativi per i fornitori di energia e gas.

1) Osservazioni in merito all'articolo 8 del decreto legge.

L'Articolo 8 è come noto riferito all'attuazione della riforma n°4 del capitolo Repower del PNRR, riguardante la mitigazione del rischio finanziario dei contratti di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili (c.d. PPA).

La riforma prevede infatti, nell'ambito della Piattaforma di mercato organizzato, a partecipazione volontaria, per la negoziazione di PPA gestita dal GME (prevista al comma 2 art. 28 del Dlgs. 199/2021), l'attribuzione al GSE del ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti PPA. In tal senso **supportiamo convintamente lo sviluppo e la diffusione dei Power Purchase Agreements**, in quanto strumenti in grado di favorire il finanziamento degli impianti di produzione da fonti rinnovabili, **contribuendo così positivamente al raggiungimento degli obiettivi di penetrazione delle rinnovabili elettriche definiti a livello europeo e nazionale.**

Al contempo **riconosciamo il valore di contratti PPA concepiti come accordi di natura privata**, liberamente negoziati in tutte le loro parti. In tal senso **il ruolo del trader nell'ambito di tali contratti diventa rilevante per far incontrare le diverse esigenze rappresentate da offerta e domanda.** A titolo esemplificativo, intermediando tra le due parti, un trader è in grado di:

- soddisfare la curva di fabbisogno del consumatore, che ha

gioco forza caratteristiche diverse rispetto al profilo di produzione dell'impianto;

- gestire i rischi connessi a tale tipologia contrattuale, tra i quali per esempio il rischio prezzo.

Pertanto **strumenti pubblici**, realizzati in osservanza della normativa primaria, **non dovranno portare ad una sostituzione degli operatori privati nella negoziazione e stipula dei PPA**. In particolare il **ruolo del GSE** quale garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti PPA dovrà essere **ben circoscritto nella normativa di dettaglio**.

Ad esempio, stando al testo attuale del Decreto, non ci sarebbe ben chiaro se il GSE entri in gioco in caso di effettivo fallimento dell'operatore (offtaker o produttore), oppure se sia contemplata una "facoltà" lasciata ai contraenti di un PPA di recedere dal contratto anche in altri casi.

Una definizione di questi dettagli specifici in un tavolo tecnico con gli operatori del mercato è fondamentale nella stesura del Decreto Direttoriale del MASE che dovrà recepire il Decreto in oggetto, anche allo scopo di mantenere un **corretto incentivo per i contraenti alla copertura almeno parziale del valore dei loro contratti** e adeguate **misure per mitigare il rischio di default** con l'obiettivo di garantire al meglio l'economicità della misura ed **evitare pericolosi comportamenti opportunistici** da parte delle controparti contrattuali. Infine, il servizio di garante di ultima istanza offerto dal GSE, così come la partecipazione alla Piattaforma di mercato organizzato, dovrà restare **facoltativo**, e comunque **non dovrà rappresentare un onere aggiuntivo per le controparti dei PPA**. Faremmo in tal senso inoltre notare che la copertura di questo strumento si ferma ai soli tre anni, mentre un PPA normalmente prevede un periodo di almeno 5 anni: la normativa europea fa riferimento infatti a un lasso di tempo di questo genere.

2) Osservazioni in merito alla ricadute sul settore energetico del crescente numero di eventi calamitosi

In relazione a situazioni emergenziali riteniamo ormai sempre più necessario definire una **soluzione strutturata per gestire le situazioni calamitose**.

Come purtroppo evidente stanno diventando sempre più frequenti anche nel nostro paese gli eventi climatici estremi, con sempre più pesanti ripercussioni sulle popolazioni colpite e che sollevano la necessità di valutare l'introduzione di strumenti chiari che definiscano le modalità di intervento da parte dei vari soggetti coinvolti a seguito



AIGET
Associazione
Italiana di
Grossisti di
Energia
e Trader



AIGET
Associazione
Italiana di
Grossisti di
Energia
e Trader

delle dichiarazioni di stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri.

Qualora si verifichi un cosiddetto evento eccezionale legato alla dichiarazione di uno stato di emergenza, in conseguenza a un **evento sismico** o ad **avverse condizioni meteorologiche**, sono come noto attualmente previste di volta in volta opportune forme di agevolazione per i cittadini dei territori coinvolti. Riteniamo in tal senso opportuna la **definizione di una disciplina specifica**, che avrebbe lo scopo di **assicurare l'attuazione tempestiva di misure uniformi a tutela dei cittadini colpiti**.

Se da un lato condividiamo pienamente la necessità di introdurre misure a favore dei clienti le cui utenze sono ubicate in territori colpiti, è altresì innegabile che tali misure, definite di volta in volta da specifici decreti ministeriali e delibere dell'Autorità, introducano sempre più sforzi operativi e oneri finanziari molto rilevanti per gli operatori. Al riguardo riteniamo che, per quanto sia ammissibile far riferimento alle società di vendita e in generale gli operatori del settore per poter apportare rapidamente benefici alle popolazioni colpite, **non sia corretto far gravare sui medesimi anche rilevanti oneri finanziari o di mancato recupero di quanto anticipato**.

Auspichiamo dunque che, in tutti i casi in cui siano disposte agevolazioni per le popolazioni colpite da eventi straordinari, **siano parallelamente previste misure di supporto per gli operatori che si occupano della sospensione dei pagamenti, al fine di tutelare il loro equilibrio economico-finanziario e coprire gli oneri generati dalla significativa riduzione del fatturato**.

Più in generale, ed in considerazione delle criticità sopra esposte, potrebbe anche essere valutata l'introduzione di una **soluzione di sistema**, da perseguirsi anche tramite il coinvolgimento di istituti privati, che possa sostituirsi alle misure definite di volta in volta da specifici decreti ministeriali e delibere dell'Autorità. A tale riguardo stiamo lavorando ad una proposta per un meccanismo che possa perseguire il triplice obiettivo:

1. tutelare i cittadini tramite un meccanismo a regime che possa azionarsi all'occorrenza di eventi eccezionali;
2. ridurre l'onere che lo Stato stanziava per gli interventi a supporto delle spese energetiche delle popolazioni coinvolte;
3. ridurre gli ingenti anticipi finanziari a cui sono obbligati i venditori di energia elettrica e gas naturale.